

La fine del Ducato di Modena e Reggio

di Daniele Granara

Abstract: *The end of the Ducato di Modena e Reggio* – The Ducato di Modena e Reggio, despite being an absolute state, was distinguished by a rational institutional and administrative organization as well as by a constant tension towards economic and social development, which found in the legal regulation, both public and private, its stable and adequate framework. Significant public works were built (such as Via Vandelli and the Boario) and the architectural decorum of the cities, the development of the arts, sciences, literature and culture in general were encouraged, creating an exceptionally advanced state for the time, more than the Regno di Sardegna, under whose legislation the Italian unification took place.

Keywords: State; Monarchy; Unity; Annexation; Efficiency

1247

1. Premessa

Il Ducato di Modena e Reggio rappresenta l'importante esperienza storica che, per oltre due secoli e mezzo (dal 1598 al 1859), ha assicurato alle terre più autenticamente emiliane, ma anche di Lunigiana e di Garfagnana, un assetto istituzionale indipendente, con dignità di Stato, all'origine di quella forza sociale ed economica, che è ancora oggi il vero motore del Paese.

Tale vicenda ha vissuto il passaggio dallo Stato patrimoniale, di derivazione feudale, allo Stato moderno, nato come Stato assoluto con concentrazione dei poteri nel Sovrano, per poi evolversi nello Stato liberale e di diritto, fondato sulla separazione dei poteri, teorizzata da Montesquieu nel *De l'Esprit des Lois*, nel 1748¹.

Dal dominio estense alla ventata napoleonica, dagli Asburgo-Este fino all'annessione al Regno di Sardegna, nei preliminari del Regno d'Italia, il Ducato modenese si è distinto per una razionale organizzazione istituzionale e amministrativa nonché per una costante tensione verso lo sviluppo economico e sociale, che trovava nella regolazione giuridica, sia pubblicistica sia privatistica, il suo fondamento e la sua incentivazione.

Sotto il primo profilo, lo Stato era dotato a livello centrale:

¹ C.L. Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, S. Cotta (cur.), 2^a ed., Torino, 1973, vol. 1, Prefazione, 50; Id., *Lo spirito delle leggi. Prefazione di Giovanni Macchia. Introduzione cronologia bibliografia e commento di Robert Derathé. Traduzione di Beatrice Boffito Serra*, 2 vol., Milano, 1989, 642, 649-1214.

- di organi politico-amministrativi, quali il Consiglio di Segnatura e la Segreteria Ducale o Segreteria di Gabinetto, il Ministero dell'Estero (poi Ministero degli Affari Esteri), il Magistrato di Guerra (o Giunta Militare), il Consigliere intimo del Sovrano per gli Affari di Giustizia e di Grazia (poi Ministro di Grazia e Giustizia) e significativamente il Ministero di Buon governo;

- di organi economico-finanziari, quali la Magistratura dei Fattori Generali, i Maestri di conto, la Camera dei Conti, la Ragioneria Generale di Revisione e la Direzione Economica della Real Casa, il Supremo Consiglio di Economia, il Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione, il Magistrato di Acque e Strade, il Magistrato degli Alloggi, il Magistrato di Sanità, la Commissione di Sanità e la Computisteria ducale.

L'organizzazione giurisdizionale vedeva al vertice il Supremo Consiglio di Giustizia², che aveva sede, come la gran parte degli organi centrali, nel Palazzo Ducale di Modena. Vi era altresì il Tribunale d'Appello, che giudicava sulle impugnazioni delle sentenze dei Tribunali territoriali³.

² Sull'organizzazione della giustizia nel Ducato di Modena e Reggio cfr. C.E. Tavilla, *L'amministrazione centrale della giustizia negli Stati estensi*, in *Riv. st. dir. it.*, 1998, 177-236.

³ L'organizzazione giurisdizionale degli Stati estensi non raggiunse tuttavia mai il livello di quella del vicino Ducato di Parma e Piacenza, che si era addirittura dotato, ben prima dell'unificazione italiana, di una moderna disciplina del processo amministrativo, affidato al Consiglio di Stato: in primo grado alle Sezioni semplici e in appello all'Adunanza Generale (Codice di Processura Amministrativa approvato con Decreto Sovrano 10 ottobre 1822 n. 123, in attuazione delle delega di cui al Decreto Sovrano 31-7-1822 n. 79, che disciplinava altresì il "*riordinamento del Consiglio di Stato*").

Il Consiglio di Stato ordinario (a differenza di quello straordinario convocato e presieduto dal Sovrano per gli Affari di Stato da lui ritenuti) era composto, a dimostrazione della sua indipendenza, da un Presidente, undici Consiglieri, un Segretario e da un numero variabile di Giudici onorari.

Era suddiviso in tre Sezioni:

I. Sezione di Amministrazione, con funzioni consultive;

II. Sezione del contenzioso;

III. Sezione dei Conti, poi divenuta Camera dei Conti, distinta dal Consiglio di Stato.

Restavano, pertanto, in capo a quest'ultimo la funzione consultiva e quella giurisdizionale, secondo uno schema tuttora vigente, ripreso dall'istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato di cui alla legge 31-3-1889 n. 5992, con giurisdizione in materia di interessi legittimi, a seguito delle note vicende, anche polemiche, seguite alla legge 20-3-1865 n. 2248 sull'abolizione del contenzioso amministrativo.

È significativo notare che le materie riguardavano i contratti pubblici, la realizzazione di opere pubbliche e le procedure espropriative, comprese le cause per responsabilità risarcitoria, le contestazioni inerenti il patrimonio dello Stato, acque e strade di utilità pubblica e le sanzioni amministrative e in generale tutte le questioni concernenti i Dicasteri del Ducato parmense (ossia Interno, Finanze e Militare).

Il Codice di Processura Amministrativa prevedeva istituti talora assimilabili a quelli previsti dal nostro Codice attuale del processo amministrativo, quali la possibilità di proporre domande incidentali, assimilabile al nostro ricorso incidentale autonomo; la competenza attribuita per materie, quale giurisdizione esclusiva; il rinvio esterno al "*Codice di processura civile*"; la querela di falso; l'intervento adesivo dipendente; la sospensione del processo in casi tassativi e per questioni pregiudiziali; la ricusazione dei giudici; il divieto dei *nova* in appello (cfr. art. 104 c.p.a.); la ritrattazione, analoga alla nostra revocazione straordinaria (dolo del giudice, prove false, nuovi documenti).

Sempre con spirito di preveggenza nell'applicazione di un principio di sussidiarietà verticale *ante litteram* e di buona amministrazione, il governo ducale si avvaleva, per l'esercizio delle funzioni amministrative, inerenti le problematiche più strettamente territoriali (ad esempio in materia di acque, strade e sanità), della Municipalità ed in particolare di quella Modena, detta appunto "Dominante", e dei relativi uffici e strutture burocratiche.

Come si può notare, si trattava di un assetto istituzionale moderno, funzionale all'espletamento delle missioni dello Stato, certo assoluto, ma con la significativa (e anticipatrice) proiezione economica e sociale, come dimostra l'istituzione del Ministero della Pubblica Economia e Istruzione.

D'altra parte, i Sovrani, sia estensi sia d'Asburgo-Este, si caratterizzarono per la promozione degli studi (e anche dell'alfabetizzazione della popolazione), delle arti, delle scienze e delle lettere, nonché del decoro architettonico cittadino, come dimostrano da un lato lo splendore del Palazzo Ducale e dall'altro l'impronta estetica (e non solo) delle città emiliane.

Sotto il profilo dello sviluppo socioeconomico nell'ambito del diritto privato, il Codice Estense e l'istituto innovativo della mezzadria costituiscono, fin dalla seconda metà del Settecento, l'esempio virtuoso dell'attenzione di creare le condizioni giuridiche per il dinamismo dei rapporti economici e la circolazione dei beni, che richiede una disciplina adeguata all'evoluzione positiva dell'assetto economico, in allora essenzialmente agricolo, seppure con spiragli di industria nascente.

Il Codice del processo amministrativo parmense, anticipatore straordinario della giustizia amministrativa contemporanea, fu oggetto dell'acuto ed esaustivo Commentario al Codice di Procedura Amministrativa, a cura di Giovan Battista Niccolosi, definito «amministrativista ufficiale dello Stato» luigino ed autore, altresì, del volume *Decisioni del Tribunale Supremo di Revisione dopo il 1830 e sentenze del contenzioso del Consiglio id Stato raccolte da G.B.N.*, Parma, 1842", ovvero «uno degli artefici del codice civile del 1865», essendosi proposto, nella Commissione bolognese (istituita dal Farini nel 1859) e nella successiva Commissione nazionale a Torino del 1860, di «conferire il meglio dell'esperienza giuridica del Ducato che lui stesso aveva contribuito ad annotare» (così secondo S. Solimano, *Niccolosi Giambattista*, voce in I. Birocchi e al. (dir.), M.L. Carlino e al. (cur.), con la collaborazione della Biblioteca del Senato, *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, vol. II, Bologna, 2013, 1429).

Sul contributo eccezionale di Giovan Battista Niccolosi, sulla scia dell'insegnamento di Gian Domenico Romagnosi al sistema di giustizia amministrativa e al diritto amministrativo in genere nell'esperienza dello Stato preunitario parmense, che raggiunse livelli eccelsi sotto l'influenza asburgica, ma di cultura giuridica di derivazione francese, cfr. F. Merusi, G.C. Spattini, E. Fregoso, *Il contenzioso amministrativo di Maria Luigia*, Milano, 2013 e D. Granara, *Il Commentario di Giovan Battista Niccolosi al Codice di Procedura Amministrativa e i problemi attuali del processo amministrativo*, in *Giust. amm.*, 2014, contributo e approfondimento dell'intervento al Convegno dal titolo "Giovan Battista Niccolosi, un giurista Pontremolese dell'Ottocento", Pontremoli – Sala di rappresentanza del Comune, 8-2-2014.

Si osserva che, seguendo l'insegnamento del Romagnosi, secondo cui il diritto amministrativo è ricostruibile per principi, furono affermati dal Niccolosi i principi di efficacia e proporzionalità dell'azione amministrativa, quali requisiti indispensabili per l'affermazione della giustizia amministrativa, che non era da intendersi come giustizia dell'Amministrazione, ma come tutela delle posizioni giuridiche soggettive nei confronti della stessa.

A seguito dell'annessione deliberata dal plebiscito del 21 agosto 1859, Farini, dapprima Commissario straordinario nominato da Vittorio Emanuele II, dopo Magenta, e dipoi governatore provvisorio e dittatore, confermato dall'Assemblea eletta con il plebiscito, consegnò al Regno di Sardegna (prossimo a formare il Regno d'Italia) un Paese più avanzato, sia per organizzazione amministrativa sia per il contesto socioeconomico di riferimento.

Le ragioni di questa condizione privilegiata sono da ricondursi al buon governo, assicurato, dalla nascita dello Stato, prima da parte degli Estensi e poi da parte degli Asburgo-Este e proiettano la loro luce fino ai giorni nostri, con positivi risvolti non solo economici ma anche sociali, a conferma di una tradizione radicata nel tempo, che si rinnova ancora oggi di fronte alle sfide epocali della società contemporanea.

2. Il Periodo estense

Il Ducato di Modena e Reggio, forse il meno studiato tra gli Stati preunitari, ma, come si vedrà, di rilevante interesse, nacque nel 1598 a seguito della cessione allo Stato pontificio delle terre di Ferrara e di Comacchio (1597) da parte di Cesare d'Este, già Duca di Ferrara, Modena e Reggio, appartenenti alla Casa d'Este (di qui il nome loro spesso attribuito di "Stati Estensi")⁴.

Lo Stato derivava dall'unione di feudi imperiali e precisamente: il Ducato di Modena, il Ducato di Reggio, il Principato di Carpi e le Signorie di Frignano, Garfagnana e Varano in Lunigiana. Era dotato di una organizzazione amministrativa suddivisa nelle Circoscrizioni di Modena, Reggio, Sassuolo, Carpi, Rubiera, Brescello, Sestola e Castelnuovo, con capitale Modena, che, ancora oggi, nei suoi edifici e nella sua impostazione cittadina, dimostra l'antico *status* e la dignità istituzionale di città Capitale. Ai suddetti territori, si aggiunse, nel XVII Secolo, il Principato di Correggio, a seguito di accordo diplomatico del Duca Alfonso IV d'Este, tramite il suo segretario Girolamo Graziani e il suo omologo del Re di Spagna, stipulato nel 1659, cui seguì la neutralità modenese tra Francia e Spagna, non certo secondaria nel periodo immediatamente successivo alla fine della guerra dei Trent'anni (1618-1648)⁵. L'acquisizione territoriale concludeva un annoso

⁴ Per un approfondimento, cfr. L. Amorth, *Modena capitale*, Milano, 1967; B. Rossi, *Gli Estensi*, Milano, 1972; S. Campani, *Compendio della storia di Modena*, Modena, 1992; P.V. Ferrari (cur.), *Ducato di Modena & Reggio. 1598-1859. Lo Stato, la Corte, le Arti*, Modena, 2007; L. Chiappini, *Gli Estensi. Mille anni di Storia*, Ferrara, 2001.

⁵ La fine della quale, con la Pace di Westfalia del 1648, va considerata tradizionalmente la data di cesura tra lo Stato patrimoniale, di stampo feudale, fondato la notte di Natale dell'Ottocento, a seguito dell'incoronazione a Sacro Romano Imperatore di Carlo Magno, da parte di Papa Leone III, e lo Stato moderno, caratterizzato dall'emersione del concetto di potere pubblico, connesso all'esercizio delle funzioni dello Stato, concentrate nel Sovrano assoluto (di qui lo Stato assoluto, nel quale il Sovrano esercita un *munus publicum* a favore dei sudditi, superando la precedente concezione patrimoniale ed istituendo la Corona), nonché con l'abolizione del principio del *cuius regio, eius et religio* e, quindi, ammettendosi la possibilità che i sudditi professino fedi e religioni diverse da quelle del Sovrano e sancendo così la fondamentale libertà religiosa o di coscienza.

percorso promosso dal padre, Duca Francesco I d'Este, noto per aver reso Modena nel Seicento un centro culturale, artistico e architettonico noto in tutta Europa, e ben rappresentato dalla Reggia barocca.

Il Ducato si ingrandisce nel 1737, ottenendo il Duca Rinaldo I d'Este (1655-1737), figlio di Francesco I e Lucrezia Barberini ed asceso al trono in linea collaterale, le terre del Ducato di Mirandola (già occupate nel 1711), Concordia, la Contea di Novellara e Bagnolo per l'appoggio dato all'Impero contro i francesi, dai quali subì nel 1734 l'occupazione, poi risolta e superata con la pace del 1736.

A seguito del contratto ereditario inerente al matrimonio del 16 aprile 1741 tra Ercole d'Este, figlio di Francesco III, succeduto a Rinaldo, e Maria Teresa Cybo Malaspina, unica figlia del Duca di Massa e Carrara, il primo venne "associato nel governo" del Ducato e Principato della Versilia, ottenendo di fatto lo Stato di Modena l'agognato sbocco al mare, con conseguenti interessanti prospettive di sviluppo economico e commerciale, oltre che strategico-militare. L'accesso al mare infatti, comportava, per Modena, una rilevante opportunità commerciale, che la distingueva, migliorandone notevolmente le condizioni economiche, da altre entità statuali contigue (c.d. Ducati centrali), quale ad esempio il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, che tale opportunità non hanno mai avuto.

Il governo di Francesco III d'Este (1698-1780) fu il più illuminato della storia ducale, non solo per aver provocato il matrimonio della nipote Maria Beatrice Ricciarda con l'Arciduca Ferdinando d'Asburgo-Lorena, terzogenito di Maria Teresa d'Austria, con conseguente garanzia imperiale per l'indipendenza del Ducato, ma soprattutto per la regolamentazione giuridica sfociata nel Codice delle leggi, c.d. 'Codice Estense', che pose le basi per la disciplina di istituti, quali la mezzadria⁶, che costituivano per l'epoca una

Sulla classificazione degli Stati secondo lo *status* giuridico attribuito ai cittadini, cfr. R. Lucifredi, *Elementi di diritto pubblico. Premessa una parte introduttiva "Principii generali del diritto"*, Firenze, 1991, 106 ss., che, affrontando il passaggio tra i tre tipi di Stato (Stato patrimoniale, Stato di polizia e il moderno Stato di diritto), delinea i tratti fondamentali dello Stato patrimoniale, ove il Monarca è proprietario del territorio su cui insiste lo Stato e considera chi vi abita alla stregua di un accessorio del territorio. Pertanto, il Sovrano si definisce «*legibus solutus*, poiché è lui stesso che fa e modifica le leggi», disponendo del territorio dello Stato «secondo le sue personali esigenze ed opportunità (e, quindi, ad esempio, lo ripartisce per testamento tra i suoi figli)».

Diverso, invece, il caso (emblematico) dell'esperienza francese in cui il Re Sole, Luigi XIV, affermava *l'État c'est moi*, non nel senso di uno Stato patrimoniale che gli appartenesse, ma sotto il profilo del potere pubblico, che su di lui era concentrato, ma che era, pur sempre, *munus* a vantaggio diretto o indiretto dei sudditi (si consenta di rinviare, sul punto, a D. Granara, *Il principio autonomistico nella Costituzione*, 2^a ed., Torino, 2019, 2-3).

⁶ Contratto agrario disciplinato nel Libro V-Del lavoro, Titolo II del Codice civile italiano del 1942-Lavoro nell'impresa, Sezione II-Della mezzadria, agli art. 2141 ss., abolito in Italia, da ultimo, con legge 3-5-1982, n. 203, *Norme sui contratti agrari* (G.U. 5 maggio 1982, n. 121), prevedendo, espressamente, all'art. 45, che «è fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida. È fatto altresì divieto di

grande innovazione, inserendo *in nuce* nei rapporti economici lo schema societario, fonte di sviluppo prima agricolo, poi artigianale e industriale.

Il governo di Francesco III si caratterizzò per la realizzazione di importanti opere pubbliche (quali, tra le più significative, la costruzione dell'Ospedale degli Infermi e dell'Albergo dei Poveri, il restauro e l'ampliamento dell'Università e dei grandi locali aperti al pubblico), urbanistiche (con abbattimenti di case e ridisegno dell'assetto cittadino) e infrastrutturali (costruzione della Via Vandelli⁷, che collega Modena, attraverso il Frignano e la Garfagnana, a Massa e conseguentemente al Mar Tirreno, e ampliamento della Via Emilia).

Significativa fu anche l'opera del suo successore Ercole III d'Este (1727-1803), che improntò la sua azione al rigore finanziario, con una apprezzata riduzione del carico fiscale, a seguito della riduzione dell'evasione, derivante dall'accertamento della proprietà fondiaria e dal censimento della popolazione anche ricorrendo alla numerazione civica. Anche qui, fu il primo esempio di rilevazione catastale di alcuni decenni antecedente Catasto napoleonico⁸, che caratterizzò, i primi anni del XIX Secolo, l'identificazione fondiaria dell'Italia settentrionale. Con chirografo ducale 19 marzo 1786, fu disposta la numerazione di tutte le case, con finalità di accertamento delle proprietà,

corrispondere somme per buona entrata. In ogni caso le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari».

In realtà, già la legge 15-9-1964, n. 756, era intervenuta a disciplinare, in via inderogabile, «fatti salvi i rapporti derivanti da contratti individuali o collettivi di mezzadria o di colonia parziaria, che risultino più favorevoli al mezzadro o colono» o «le norme più favorevoli per il mezzadro od il colono risultanti dagli usi o dalle consuetudini locali», gli esistenti contratti di mezzadria, di colonia parziaria ed i contratti agrari atipici di concessione di fondi rustici (art. 1). Ciò al fine di «conseguire più equi rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura, attraverso il superamento e la modificazione di forme contrattuali non adeguate o non rispondenti alle esigenze di armonico sviluppo dell'economia agricola del Paese» (*Ibidem*). Tale legge vietava, all'art. 3, la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria, pena la nullità del contratto stesso, che non ne inficiava però l'efficacia nel periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

In ogni caso, l'istituto della mezzadria è stato un contratto agrario tradizionale in Italia, anche nelle terre meridionali, che ha costituito per tanti secoli un modello di cooperazione e di sviluppo agricolo e di collaborazione tra capitale-rendita fondiaria e lavoro. Le sue origini possono farsi risalire, nel nostro Paese, al Codice estense. Difatti, sul fenomeno colonico, il Codice civile per gli Stati estensi del 1851, all'art. 1776, prevedeva che «la colonia è un contratto, mediante il quale è dato a coltivare un fondo rustico ad una famiglia di agricoltori col corrispettivo di una quota di redditi, e sotto certe condizioni regolate dalle consuetudini locali o da particolari convenzioni».

A seguito dell'abolizione dell'istituto, che si caratterizzava per la ripartizione dei prodotti fra il proprietario e il mezzadro, l'art. 25 della predetta legge n. 203/1982 prevedeva, entro quattro anni dall'entrata in vigore della legge, previa richiesta di una delle parti, la conversione dei contratti associativi in affitto.

⁷ C.d. 'Via Vandelli', dal nome dell'ingegnere che la tracciò, Domenico Vandelli, costituisce una importante attrazione per gli appassionati di trekking, di pregevole fattura per materiali costruttivi, impostazione, ubicazione e percorso a mezza quota sul versante Apuano. V. M. Pellegrini, F.M. Pozzi (cur.), *La Via Vandelli, strada ducale del '700 da Modena a Massa*, Modena, 1989.

⁸ Decreto 13-4-1807, n. 62.

classificazione catastale e censimento della popolazione e della sua condizione economico-sociale.

A seguito della morte della consorte Maria Teresa Cybo, avvenuta il 26 dicembre 1790, che già governava in autonomia il Ducato di Massa e Carrara, lo stesso fu affidato alla figlia Maria Beatrice d'Este, con rinuncia del Duca modenese ad ogni prerogativa sullo stesso, che era stato associato al suo governo, in forza del Trattato matrimoniale del 1738.

Secondo la storiografia specialistica, il rapporto tra Modena e Massa non fu proficuo, sia (e soprattutto) per ragioni di carattere oggettivo, dovuto alla difficoltà dei collegamenti territoriali, che la costruzione della "Via Vandelli" non era riuscita a superare, sia per ragioni di carattere soggettivo, legate alla rottura del rapporto matrimoniale tra Maria Teresa Cybo e Ercole Rinaldo (futuro Duca Ercole III). Ciò comportò la perdita di significative opportunità di integrazione e sviluppo economico o commerciale, proprie della sinergia che i Paesi con sbocco al mare possono attivare, come sopra si è osservato. Restava, tuttavia, il privilegio modenese di poter contare su uno sbocco commerciale comunque di significativo rilievo.

3. Il periodo napoleonico

A seguito dell'invasione napoleonica e della conseguente fine dell'*Ancien Régime* estense, il Ducato di Modena e Reggio venne suddiviso in due Dipartimenti amministrativi, comprensivi, fino al 1806 quando Napoleone li unì al Principato di Lucca della sorella Elisa delle terre già estensi di Garfagnana e Lunigiana,

I) quello del "Panaro", comprendente i territori di Modena, Mirandola, Carpi e Frignano;

II) quello del "Crostolo", comprendente i territori di Reggio, Correggio e Novellara.

I predetti Dipartimenti costituivano parte integrante della Repubblica Cispadana, unitamente alle Legazioni di Bologna e Ferrara (Congresso cispadano del 16-18 ottobre 1796, che seguiva l'entrata di Napoleone in Modena, avvenuto il 6 ottobre).

La fine del Ducato di Ercole III, che aveva abbandonato Modena per Venezia nel 1796 ed istituito una Reggenza, che non riuscì ad evitare il dominio napoleonico nonostante l'offerta al Direttorio dell'ingente somma di dieci milioni di lire (di cui parte in derrate alimentari – nota era la produzione estense di grano e olio - munizioni e pregiate opere d'arte notoriamente gradite a Napoleone), fu sancita dalla pace di Campoformio del 1797, confermata dalla pace di Lunéville, dopo la vittoria napoleonica di Marengo.

La signoria estense si distinse per lo sviluppo economico (soprattutto in agricoltura, con il passaggio progressivo a coltivazioni intensive), infrastrutturale (Via Vandelli, già citata), unitamente ad un apprezzabile impulso all'attività culturale, artistica e architettonica.

4. Il periodo asburgico

Il periodo napoleonico, avviato nel 1796, si concluse il 9 febbraio 1814, quando fu istituita dal Conte Nugent, comandante delle truppe austro-britanniche sulla destra del Po, una Reggenza nel nome di Francesco IV, figlio dell'Arciduca Ferdinando Asburgo-Este, duca di Brisgovia, e di Maria Beatrice Ricciarda d'Este, duchessa di Massa, principessa di Carrara e Signora di Lunigiana.

L'“Atto finale” del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815 confermò, all'art. 98, la legittimità, secondo la nota teoria legittimista del Talleyrand⁹, invocata a fondamento della restaurazione dei principi, spodestati dall'invasione napoleonica, della successione di Francesco IV.

Peraltro quest'ultimo non condivise l'“Atto finale”, poiché gli sottrasse i feudi lunigianesi di Varano, Apella e Taponello assoggettati a sua madre, sovrana dello Stato di Massa, Maria Beatrice d'Este, dalla quale li riacquistò, in forza della “Convenzione segreta” del 31 luglio 1815, unitamente alle altre terre di Lunigiana, per diecimila zecchini d'oro annui vita natural durante. Alla morte della madre, avvenuta il 14 novembre 1829, estese altresì il dominio al Ducato di Massa.

Medio tempore, con convenzione del 4 marzo 1819, aveva ottenuto dal Ducato di Lucca di Maria Luisa di Borbone anche il territorio di Castelnuovo di Garfagnana, eliminando uno storico motivo di contesa, costituito dall'enclave lucchese nel territorio dello Stato modenese.

Dipoi, con il Trattato di Firenze del 28 novembre 1844 il Ducato di Modena incorporava il Ducato di Guastalla ed, infine, con il Trattato con l'Impero asburgico dell'8 agosto 1849, acquisiva il territorio di Rolo ed anche porzione di quello di Gonzaga, raggiungendo così la massima espansione territoriale.

Francesco IV, fedele alle teorie teocratiche¹⁰ sulla sovranità e quindi all'investitura per volontà divina, si oppose strenuamente alle idee liberali,

⁹ Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838), di origini nobiliari e di successiva formazione e carriera ecclesiastica, fu uno dei protagonisti dello scenario politico e giuridico francese del periodo della Restaurazione, inaugurato con il Congresso di Vienna (1815-1848).

Secondo la teoria legittimista, il potere del Monarca non può dirsi frutto di delegazione alcuna da parte del popolo o dei rappresentanti di esso. La fonte del suo potere si rinviene, piuttosto, in un principio superiore, sia che si tratti di diritto divino, sia che esso rappresenti una tradizione, sia che si identifichi con la prerogativa di una dinastia. La superiorità del predetto principio rende il Monarca tale per diritto proprio, a nulla rilevando, in questo senso, una manifestazione di volontà da parte del popolo medesimo. Così, in R. Lucifredi, *Elementi di diritto pubblico. Premessa una parte introduttiva “Principii generali del diritto”*, cit., 105 ss. Inoltre, alle teorie legittimiste, ove «la potestà d'imperio spetta a chi da lungo tempo l'esercita, che ha perciò diritto di conservarla e trasmetterla ai suoi successori» (*Ibidem*), si contrappongono le teorie teocratiche, per cui l'origine del potere è divina, e quelle democratiche, per cui l'origine del potere deriva dal contratto sociale del popolo, secondo la nota teoria propugnata da Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), sul *Contrat social* (J.-J. Rousseau, *Du contrat social ou Principes du droit politique*, Amsterdam, 1762), esplicativa dell'esercizio della volontà generale, così come espresso dalla sovranità popolare.

¹⁰ Cfr., *supra*, nota n. 5.

tanto che con l'editto del 20 settembre 1820 fu prevista la condanna a morte e la confisca dei beni per gli aderenti alla Carboneria.

La sua azione di governo fu ispirata ad un paternalismo illuminato, che si propose la riorganizzazione amministrativa dello Stato, una apprezzabile politica socioassistenziale, con l'assistenza alle persone bisognose per fronteggiare la piaga della povertà, e l'incentivazione degli studi¹¹, soprattutto scientifici, con riapertura dell'Università e finanziamenti alla Società Italiana delle Scienze. Secondo la tradizione estense, promosse l'Accademia delle Belle Arti e costituì la Società di Incoraggiamento per gli Artisti. Completò la riqualificazione architettonica delle città e realizzò il Foro Boario, in onore degli agricoltori, sui quali imperniava il proprio modello di sviluppo economico, intuendo peraltro (pur con la prudenza che le iniziative portatrici di nuove idee gli suggerivano) le grandi potenzialità delle industrie nascenti¹².

Alla sua morte, avvenuta il 21 gennaio 1846, gli succedette il figlio Francesco V¹³, che proseguiva l'opera del padre¹⁴, di cui condivideva idee ed impostazione di governo¹⁵. Legatissimo all'Austria, con la quale propugna

¹¹ I convitti studenteschi di Modena, Reggio, Mirandola e Fanano.

¹² Fra le quali si ricorda la fabbrica produttiva di cappelli lavorati in truciolo di Ciro Menotti, a cui Francesco IV fece visita nel 1830. Sennonché, protagonista dei moti cospiratori del 1831, Ciro Menotti fu, successivamente, giustiziato, insieme a Vincenzo Borelli, il 26 maggio dello stesso anno, a seguito delle note rivolte di quegli anni, che prontamente il Duca ebbe a reprimere.

¹³ Nato da Maria Beatrice di Savoia, figlia di Vittorio Emanuele I di Sardegna, nipote di Francesco IV, che era divenuta sua consorte nel 1812, a seguito di dispensa papale.

¹⁴ Si segnalano le riforme legislative ed in particolare l'approvazione dei quattro codici – civile, penale, di procedura civile e di procedura penale – tra il 1851 e 1855, attesa l'inadeguatezza della precedente disciplina estense risalente al 1771 così come del Codice Napoleonico, abrogato già da Francesco IV, in quanto non in linea con i principi della restaurazione; la realizzazione – seppur parziale, limitatamente al tratto modenese, a causa dell'interruzione dei lavori determinata dalle vicende politiche del Ducato che lo condurranno alla fine nel 1859 – della strada ferrata, per agevolare le comunicazioni e gli scambi commerciali, dove l'esportazione aveva un ruolo fondamentale per il ducato, per quanto riguarda le carni, gli agrumi e il marmo; la stipula della lega doganale austro-estense-parmense; efficientamento del sistema postale, grazie alla introduzione del telegrafo e dei francobolli; apertura alle nuove tecnologie dell'epoca quali la fotografia; fondazione delle Casse di risparmio. Anche Francesco V è ricordato per la realizzazione di numerose opere di pubblica utilità. Oltre alla ferrovia sopra citata, promosse il potenziamento della viabilità stradale nella Lunigiana e nel collegamento fra la Val di Magra e la Garfagnana, con la realizzazione di nuove strade (Strada delle Radici, Strada delle Lame) e il miglioramento di quelle esistenti; realizzò opere di bonifica; riformò il sistema di istruzione, fondando i licei e la Scuola Tecnologica per coloro che non intendevano proseguire negli studi universitari, nonché istituti di cultura e Accademie (quali l'Accademia Militare Estense e l'Accademia di Belle Arti di Modena), cosicché «a nessuna condizione sociale, a nessun luogo e a nessun individuo che lo volesse sarebbe potuta mancare l'opportunità, anzi l'incentivo di perfezionarsi e trar profitto dalle proprie facoltà e attitudini mentali». Così E. Bianchini Braglia, *L'ultimo Duca. Francesco V d'Austria Este*, Modena, 2019, 133; T. Bayard De Volo, *Vita di Francesco V*, Modena, 1983.

¹⁵ L'opera di Francesco V e dei suoi predecessori (in particolare, Maria Beatrice d'Este e Francesco IV) fu significativa anche nelle terre di Lunigiana. Nei territori di Massa e

un'unione fin da Principe ereditario, quando propose un "Piano per una federazione austro-italica", stipulò nel 1847 con l'Imperatore un patto di mutua assistenza, garantendo passaggio e alloggio alle truppe imperiali sul territorio modenese.

La vicenda di Francesco V condusse alla fine del Ducato nel 1859, a seguito della vittoria piemontese di Magenta¹⁶, grazie al decisivo contributo di Napoleone III, preceduta dall'avvisaglia del 1848, in cui il moto risorgimentale¹⁷ aveva investito anche Modena, costringendo il Duca ad istituire una Reggenza e ad abbandonare la Città per rifugiarsi a Bolzano, in sicura terra asburgica, prima di rientrare a Modena il 10 agosto 1848, a seguito del rovescio sardo di Curtatone e Montanara (il 29 maggio del 1848)¹⁸.

Perduta la protezione austriaca, attesa l'impossibilità di fronteggiare con successo l'evolversi degli eventi, Francesco V lasciò Modena l'11 giugno 1859, alla testa del suo esercito, costituito di oltre tremilacinquecento unità, poi sciolto formalmente quattro anni dopo. E ciò nonostante che l'Armistizio di Villafranca prevedesse il ritorno sui troni dei legittimi sovrani, precisandosi peraltro da Napoleone III che non avrebbe accettato una restaurazione fondata sulle armi e lasciando così la possibilità di esplicitarsi alle forze e ai movimenti risorgimentali che propugnavano l'unificazione italiana sotto l'egida della Monarchia dei Savoia¹⁹.

Carrara, infatti, sottrassero alla regalia sovrana e disciplinarono l'attività delle cave di marmo, anche in relazione ai conflitti sorti con i diritti di uso civico (Vicinanze di Carrara), insistenti su quei territori. La riforma approvata proprio da Francesco V nel 1846 disciplinò organicamente tutto il settore del marmo ed introdusse un vero e proprio regime concessorio degli agri marmiferi, con carattere spiccatamente amministrativo. Tale disciplina ha comportato la nascita e lo sviluppo dell'industria del marmo, il cui pregio era già noto nel mondo antico, ma che nei secoli successivi ha assunto una dimensione sempre più ampia e financo mondiale (marmo di Carrara). In proposito, si rinvia, D. Granara, *La cultura degli usi civici. Un fenomeno globale*, Canterano, 2020, 51 ss. Cfr., altresì, A. Landi, *La grande storia in una piccola terra. Profili giuridici della Restaurazione nel Ducato di Massa e Carrara*, in *Quad. fior. st. pens. giur. mod.*, 2006, 143 ss.; C.M. Goldoni, *Francesco V d'Austria-Este a Massa e Carrara*, in *Il Ducato, Il tramonto dello Stato estense. Speciale nel 150°. 1859-2009*, 2009, 30, 58 ss.

¹⁶ Snodo decisivo e fondamentale della seconda guerra di indipendenza italiana, che permetterà il successivo ingresso di Napoleone III e di Vittorio Emanuele II a Milano. La battaglia di Magenta, fra austriaci e franco-piemontesi, risale al 4-6-1859 e si conclude con la vittoria, come noto, delle forze alleate. Cfr. E. Bianchini Braglia, *L'ultimo Duca. Francesco V d'Austria Este*, cit., 106 ss.

¹⁷ Per un approfondimento in proposito, cfr. C. Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia 1848/1994*, Bari, 2006, 19 ss.

¹⁸ Nell'ambito, quindi, della prima guerra di indipendenza italiana, che comportò l'attacco austriaco, guidato dal Generale Radetzky, all'esercito piemontese di Carlo Alberto di Savoia e, soprattutto, ai contingenti toscano e napoletano schierati fra Curtatone e Montanara. Per un approfondimento, cfr. E. Bianchini Braglia, *L'ultimo Duca. Francesco V d'Austria Este*, cit., 90 ss.

¹⁹ Molto critica, in proposito, è la posizione, peraltro sorretta dalla oggettiva ricostruzione dei fatti dell'epoca, di E. Bianchini Braglia, *L'ultimo Duca. Francesco V d'Austria Este*, cit., 143 ss., la quale rappresenta l'unificazione italiana sotto l'egida sabauda come la realizzazione di una politica espansionistica piemontese, orchestrata da

5. Il plebiscito

L'armistizio di Villafranca²⁰, intervenuto fra Napoleone III e l'Impero asburgico, prevedeva il ritorno dei legittimi Sovrani nelle diverse entità statuali, tra cui il Ducato di Modena e Reggio. La condizione posta da Napoleone era che ciò avvenisse pacificamente. Ciò consentì al Movimento

Cavour e dal Re Vittorio Emanuele dietro il pretesto del “grido di dolore” dei popoli oppressi degli Stati preunitari, come in verità non erano, almeno nel Ducato di Modena e Reggio, dove infatti la popolazione si oppose al nuovo regime (emblematica è la vicenda della “Brigata Estense” (la Regia Ducale Brigata Estense, ossia l'esercito del Ducato di Modena e Reggio), che contava circa quattromila fedelissimi soldati, che seguirono volontariamente in esilio Francesco V, e che fu sotto la protezione dell'imperatore austriaco fino al suo scioglimento, il 24-9-1863, a causa della fine del trattato di alleanza tra il Ducato e l'Impero austriaco. Sul punto, cfr. *ibidem*, 182 ss., nonché C. Previdi, *La rilevante componente filoduchista nel Ducato di Modena in prossimità della sua fine*, ne *Il Ducato, Il tramonto dello Stato estense. Speciale nel 150°. 1859-2009*, cit., 67 ss.); A. Menziani, *L'esercito del Ducato di Modena dal 1848 al 1859*, Roma, 2006. *Amplius*, cfr. N. Guerra, *Controrisorgimento. Il movimento filoestense apuano e lunigianese*, Torino, 2009; C. Corradini, *La difesa del Ducato nel 1859*, in *Reggio st.*, 1986, 30, 4 s.; Id., *Fu presente ma non sparò un colpo*, in *Reggio Storia*, cit., 23 ss.; Id., *Organizzazione e strategia dell'esercito estense*, in *Reggio st.*, 1985, 28, 48-54.

²⁰ Armistizio firmato l'11-7-1859 a Villafranca, nei pressi di Verona, in villa Gandini-Morelli-Bugna, da Napoleone III e l'Imperatore austriaco Francesco Giuseppe, in forza del quale:

- a) l'Austria avrebbe rinunciato alla Lombardia (tranne Mantova e Peschiera), ma con la conservazione del Veneto e del Quadrilatero. La Francia, a sua volta, avrebbe consegnato la Lombardia, come sopra delineata, al Piemonte;
- b) per la Toscana, Parma, Modena e le Legazioni era previsto il ritorno dei legittimi sovrani, escludendo la possibilità di un intervento straniero;
- c) gli Stati italiani, ivi compresa Venezia, avrebbero formato una Confederazione presieduta dal Pontefice.

L'accordo di Villafranca comportava l'arresto, da parte dell'esercito franco-piemontese, della guerra contro l'Austria, decisione presa all'insaputa del Re Vittorio Emanuele e del Primo ministro Cavour e nonostante i successi conseguiti a Magenta, Solferino e San Martino. L'amarezza emersa a seguito di un siffatto accordo era ben espressa dal lombardo Carlo Sacchi, uno dei Cacciatori delle Alpi (C. Sacchi, *Diario*, in *Antologia del Risorgimento italiano*, E. Lama (cur.), Roma, 1961, 443-448), così in L. Villari (cur.), *Il Risorgimento, Storia, documenti e testimonianze. Garibaldi, Cavour e Vittorio Emanuele, 1851-1860*, vol. 6, Bergamo, 2007, 128, 292, 620. Ai Cacciatori delle Alpi, fondati da Garibaldi, si affiancarono i Cacciatori degli Appennini, costituiti poco tempo dopo dal Generale Girolamo Calà Ulloa (Napoli, 1810- Firenze 1891) e, per quanto riguarda la Lunigiana e la Garfagnana, i Cacciatori della Magra dal Generale Ignazio Ribotti, Conte di Molières (1809-1864), nizzardo come Garibaldi. Cfr., altresì, A. Menziani, *La caduta del ducato di Modena: dalla battaglia di Magenta ai trattati di Villafranca e di Zurigo*, in *Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi*, Modena, 2011, 231-260; E. Bianchini Braglia, *L'ultimo Duca. Francesco V d'Austria Este*, cit., 143 ss. Alla fine del Ducato di Modena e Reggio è dedicato il n. 30 della Rivista dell'Associazione Culturale Terra e Identità, *Il Ducato, Il tramonto dello Stato estense. Speciale nel 150°. 1859-2009*, Modena, 2009: in particolare, cfr., *ivi*, C. Brandoli, *Eventi e trasformazione del territorio tra Governo estense e stato unitario*, 60 ss.; C. Previdi, *La rilevante componente filoduchista nel Ducato di Modena in prossimità della sua fine*, 67 ss.; P. Malvolti, *La caduta del governo estense a Reggio*, 80 ss.; L. Araldi, *Il lascito estense*, 119 ss.

nazionale che si opponeva alla Restaurazione di organizzarsi e, nonostante la previsione di Villafranca ed il ritiro del Commissario Luigi Carlo Farini²¹, come degli altri Commissari sardi²² in Toscana (Bettino Ricasoli) e nelle Legazioni delle Romagne (Lionello Cipriani), lo stesso riuscì a mantenere il controllo dello Stato, assumendo, su proposta del Municipio modenese, le funzioni di dittatore.

Fu indetta, pertanto, l'elezione di un'assemblea nazionale, volta a sancire l'annessione al Regno di Sardegna e la decadenza degli Asburgo-Este.

Assai interessante e indicativa dell'evolversi tumultuoso degli eventi è la «Circolare agli agenti modenesi all'estero»²³, inoltrata dal Farini. In essa, si afferma che «in seguito ai preliminari di Villafranca, le province modenesi si sono trovate ancora una volta nella necessità di eleggere un governo».

Il Farini, nell'accettare la dittatura sollecitata dalle municipalità dello Stato, dichiarò che si proponeva «di convocare un'assemblea nazionale col mandato di costituire il potere in modo legittimo e di dare espressione ai voti delle popolazioni sulla loro futura organizzazione politica», premurandosi «di mettere in pratica questo programma», dando, in tal modo, «la base più larga possibile all'espressione del voto popolare, pur avendo riguardo alle condizioni politiche e sociali del paese».

Il Farini sottolinea che il voto popolare è stato espresso senza alcuna pressione e che, «se i candidati delle file liberali hanno ottenuto dappertutto una maggioranza schiacciante, se nello scrutinio s'è manifestata un'unanimità quasi assoluta, ciò deriva dallo spirito di rigorosa disciplina che ha regnato fra gli elettori, e deriva soprattutto da un fatto molto significativo, che si è prodotto a Modena così come negli altri Stati dell'Italia centrale. Coloro che vengano designati come i partigiani del regime decaduto, cioè gli uomini più esclusivamente devoti alle idee autoritarie e conservatrici, sono giunti, attraverso una sana valutazione della realtà, a non desiderare restaurazioni che sarebbero evidentemente incompatibili con ogni tranquillità durevole e con ogni sviluppo regolare della vita politica dello Stato: non hanno fatto

²¹ Commissario provvisorio di Vittorio Emanuele, chiamato, anche a Parma, ad assumere il potere dittatoriale.

²² A seguito delle vicende della seconda guerra di indipendenza italiana, con l'intervento di Napoleone III in favore del Piemonte e contro gli austriaci, nonché successivamente ai patti di Plombières-les-Bains, nei Vosgi, siglati dall'Imperatore francese e da Cavour il 22 luglio del 1858, che prevedevano, in cambio dell'appoggio francese, il conferimento di Nizza e della Savoia alla Francia. Dalle successive convenzioni segrete, stipulate nel gennaio del 1859, era stabilito, all'art. 2, che «lo scopo dell'alleanza sarà di liberare l'Italia dall'occupazione austriaca, di soddisfare i voti delle popolazioni e di prevenire il ritorno di complicazioni che potrebbero dar luogo alla guerra e che mettono incessantemente in pericolo la tranquillità dell'Europa, costituendo, se l'esito della guerra lo permette, un Regno dell'Alta Italia di undici milioni di abitanti circa. In nome dello stesso principio il Ducato di Savoia e la provincia di Nizza saranno riuniti alla Francia». Inoltre, «le spese della guerra saranno sopportate dal Regno dell'Alta Italia» (art. 5). Così riportato in L. Villari, *Il Risorgimento, Storia, documenti e testimonianze. Garibaldi, Cavour e Vittorio Emanuele, 1851-1860*, cit., 102.

²³ L. Rava (cur.), *Epistolario di Luigi Carlo Farini*, vol. 6, Bologna, 1935, 291-296, richiamato in L. Villari (cur.), *Il Risorgimento, Storia, documenti, testimonianze. Garibaldi, Cavour e Vittorio Emanuele, 1851-1860*, cit., 288 ss.

nulla per spingere alla sommossa, ma accettano il fatto compiuto, e preferiscono che la situazione si regolarizzi piuttosto che riapra le porte alle cospirazioni e alle rivoluzioni. Questa calma non era indifferenza. La quasi totalità degli elettori, rispondendo all'appello del paese, si è premurata di farsi iscrivere nelle liste e, il giorno del voto, è accorsa all'urna elettorale».

Con l'espressione di un sentimento sinceramente democratico il Farini non manca di osservare, nella predetta Circolare, che la sua insistenza su questi fatti deriva dalla circostanza che «noi abbiamo di fronte l'Europa, e non invochiamo altro diritto se non quello che si fonda sui voti, legittimamente manifestati, delle popolazioni».

L'assemblea nazionale così eletta assunse le seguenti decisioni:

I. deliberò, con un primo atto denominato «decreto», la decadenza del Duca Francesco V e «l'esclusione in perpetuo della casa d'Asburgo-Lorena»;

II. sempre con un secondo «decreto», proclamò l'annessione delle Province modenesi al Regno di Sardegna, sotto il potere costituzionale di Re Vittorio Emanuele II;

III. confermò i poteri dittatoriali in capo al Farini²⁴.

In relazione alla predetta sistemazione istituzionale²⁵, il Farini osservava che solo un intervento straniero avrebbe potuto «ricostituire il

²⁴ Cfr., altresì, la “grandiosa” opera (per utilizzare un aggettivo di P. Pieri, v. *infra*) realizzata, fra il 1859 e il 1860, dal generale Manfredo Fanti, figura influente risorgimentale, generale e condottiero tenace, grande organizzatore, nonché “padre dell'esercito italiano, che tenne a battesimo, da ministro della guerra, con la nota del 4 maggio 1861 che ne sanciva ufficialmente la nascita”, così in L. Villari (cur.), *Il Risorgimento. Storia, documenti, testimonianze. Dall'unificazione a Roma capitale, 1860-1870*, cit., 538 ss., che richiama L. Carpi (cur.), *Il Risorgimento italiano. Biografie storico-politiche d'illustri italiani contemporanei*, 4 vol., Milano, 1884-1888, 225, 227-229, 231-241, 243-244. Come già osservato, P. Pieri, in *Storia militare del Risorgimento*, vol. 2, Torino, 1962, 631, illustra la grandiosità dell'opera del Fanti, che nell'arduo compito di «rassodare il nuovo esercito», «fu dapprima rivolta, dato che già aveva cercato di modellare le forze emiliane e toscane sul tipo dell'esercito piemontese, a promuovere la fusione dei nuovi elementi coi vecchi, che era poi la fusione degli italiani fra loro». Al Generale Manfredo Fanti si deve la fondazione dell'Esercito dell'Accademia Militare di Modena, ancora oggi centro formativo dei più alti ufficiali (e non solo) dell'Esercito italiano.

²⁵ Tra i plebisciti di annessione al Regno di Sardegna e al Regno d'Italia si ricordano, rispettivamente, dapprima quelli del Governo provvisorio di Parma dell'11 e 12-9-1859, di Modena del 21-8-1859 e della Toscana del 20-8-1859; dipoi, quelli delle Province emiliane, 11 e 12-3-1860, della Romagna, 11 e 12-3-1860, e della Toscana dell'11 e 12-3-1860. Questi plebisciti furono preceduti da quelli non fortunati del '48 (fra i quali quello del Ducato di Parma, 24-5-1848; di Modena, 9-5-1848 e di Piacenza del 10-5-1848). Il plebiscito delle regie provincie dell'Emilia, conosciuto nei rispettivi territori anche come plebiscito delle provincie parmensi e modenesi e plebiscito delle Romagne, che avvenne nelle giornate di domenica 11 e lunedì 12 marzo 1860 per sancire l'annessione al Regno di Sardegna dell'ex Ducato di Parma e Piacenza, dell'ex Ducato di Modena (che includeva anche il territorio di Massa, oggi in Toscana) e dell'ex Legazione delle Romagne (che faceva parte dello Stato Pontificio), vide la partecipazione di 427.512 votanti, rappresentanti il 79,79%, dei quali 426.762 voti e quindi il 99,82% fu a favore dell'annessione al Regno di Sardegna. Con particolare riguardo a Modena, votarono per l'annessione 108.336 votanti e quindi il 99,79%. Occorre tener conto che la popolazione era di 495.731 abitanti di cui circa un quarto soltanto aveva il diritto di voto ed era iscritto nelle liste elettorali. Cfr. G. Maioli, *Il plebiscito dell'Emilia e delle Romagne (11-12*

principe decaduto nei suoi antichi Stati», non ritenendo peraltro plausibile che «l'Europa voglia permettere un intervento austriaco, cosa che significherebbe ristabilire lo stato di cose da cui è venuta la guerra. I mutamenti territoriali che hanno avuto luogo nel nord della penisola sono stati la conseguenza, ma non la ragione determinante della guerra. Quando si è voluto migliorare la sorte delle popolazioni italiane, la guerra con l'Austria è sorta dalla necessità stessa delle cose, poiché ogni soluzione soddisfacente era resa impossibile dall'influenza preponderante e dal protettorato che questa potenza esercitava in Italia. Bisogna confessare che sarebbe un tristo mezzo per metter fine a questa ingerenza e a questa dominazione morale, quello di rendere ancora una volta i principi italiani debitori dei loro troni all'intervento delle armi austriache»²⁶.

6. La fine del Ducato di Modena e Reggio

La fine del Ducato di Modena e Reggio e degli Stati estensi era così compiuta.

Come si è rilevato, Francesco V aveva abbandonato Modena con il suo esercito fin dall'11 giugno 1859 con la speranza, peraltro, di farvi ritorno, speranza rifocolata l'11 luglio dello stesso anno dall'armistizio di Villafranca, che prevedeva la restaurazione degli antichi sovrani, secondo la teoria legittimista²⁷.

marzo 1860), *Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna*, vol. 8, Bologna, 1943. Per un approfondimento, cfr. C. Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia 1848/1994*, cit., 87 ss. e 102, dove si rileva come, nella dottrina del tempo, si discutesse sulla natura del nuovo Stato e quindi dell'efficacia giuridica dei plebisciti di annessione. In favore della creazione di un nuovo stato, cfr. A. Anzilotti, *La formazione del regno d'Italia nei riguardi del diritto internazionale*, in *Riv. dir. internaz.*, 1912, 4. *Contra*, e quindi sulla continuità degli ordinamenti e sulla ritenuta necessità di una convalida del plebiscito con legge del Regno, S. Romano, *I caratteri giuridici della formazione del Regno d'Italia*, in *Riv. dir. internaz.*, 1912, 345. Fra le due tesi, si impose poi quella di V.E. Orlando, *Sulla formazione dello Stato d'Italia*, in *Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881-1940) codificati in sistema*, Milano, 1940, 313 ss., secondo cui era innegabile la novità dello stato formatosi e dovevano considerarsi efficaci i plebisciti, in ragione della convalida delle assemblee legislative alle componenti rivoluzionarie manifestatesi sul piano formale con i plebisciti popolari. Sull'annessione dell'Italia centrale, cfr. AA. VV., *La Storia. Risorgimento e Rivoluzioni nazionali*, Novara, 2004; T. Marchi, *La formazione storico-giuridica dello stato italiano Parte prima: Le annessioni della Lombardia e degli stati dell'Italia centrale*, Parma, 1924; C. Pecorella, *I governi provvisori parmensi (1831 - 1848 - 1859)*, Parma, 1959; E. Nasalli Rocca, *I problemi della nuova legislazione agli albori dello stato unitario e la procedura giuridica delle annessioni al Piemonte dei Ducati emiliani*, in *Bollettino del museo del Risorgimento di Bologna*, 1960, 647 ss.; Id., *L'evoluzione giuridica delle annessioni dei ducati emiliani nel 1959-60*, in *St. parm.*, 1960, 309 ss.; I. Mannocci, *Il 1859 a Parma nelle Relazioni di buon governo*, in *St. parm.*, 1959, 231 ss.

²⁶ L. Villari (cur.), *Il Risorgimento, Storia, documenti e testimonianze. Garibaldi, Cavour e Vittorio Emanuele, 1851-1860*, cit., 295.

²⁷ La nota teoria legittimista di Talleyrand costituiva il fondamento delle ferme convinzioni volte al ritorno degli antichi principi sui troni, per la rideterminazione di un potere che, per dovere di provvidenza divina, doveva essere restaurato. Sulla fonte del potere monarchico, v., *supra*, nota n. 4.

L'evolversi degli avvenimenti, che si incunearono nella determinazione di Napoleone III di non consentire la restaurazione con le armi, impedì che la speranza divenisse realtà, fino ad essere definitivamente disattesa con il Trattato di Vienna 3 ottobre 1866²⁸, che sancì il nuovo ordine territoriale.

Francesco V fu, pertanto, travolto dagli eventi, che peraltro accettò con dignità e con la consapevolezza di non poter fermare un processo storico irreversibile.

Gli Stati estensi furono, quindi, incorporati nel Regno di Sardegna e ad essi fu estesa la legislazione piemontese²⁹ e divennero parte integrante del Regno d'Italia con legge 17-3-1861, n. 4671³⁰ e, dunque, neanche due anni dopo dalla fine del regime Asburgo-Este.

I beni ducali o i loro arredi entrarono, prima del Regno di Sardegna, a far parte, a seconda della loro natura, del demanio o del patrimonio indisponibile del nuovo Stato.

Medio tempore, il Farini attivò una vertenza più ancorata a *vis* polemica che a dati giuridici e che però è indicativa del contesto in cui avvenne il trapasso tra il vecchio e il nuovo regime. La vertenza rimase, allo stato,

²⁸ Il Trattato intervenne tra il Re d'Italia e l'Imperatore d'Austria e, all'art. 3, dispose che «S.M. l'Imperatore d'Austria, acconsente alla riunione del Regno Lombardo-Veneto al Regno d'Italia». Venezia e il Veneto sarebbero stati ceduti dall'Austria a Napoleone III che «dal canto suo, [si era] dichiarato pronto a riconoscere la riunione del detto Regno Lombardo Veneto agli Stati di S. M. il Re d'Italia, sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate» (così, in *I documenti diplomatici italiani. Prima serie: 1861-1870*, vol. 7, Roma, 1983, 63-64, a loro volta richiamati da L. Villari (cur.), *Il Risorgimento, Storia, documenti e testimonianze. Garibaldi, Cavour e Vittorio Emanuele, 1851-1860*, cit., 122-124). Si trattò del riconoscimento, da parte asburgica, del Regno d'Italia, che era stato proclamato dalla legge 17-7-1861, n. 4671. La Pace di Vienna del 1866 formalizzava quanto già raggiunto, nella sostanza, con l'armistizio di Cormons, che, nell'agosto dello stesso anno, poneva fine ai contrasti tra Italia e Austria-Ungheria; le vicende del 3 ottobre erano precedute dalla guerra austro-prussiana del giugno-agosto 1866, che vedeva l'alleanza delle forze prussiane e italiane schierata contro l'Austria. L'intento di Bismarck era quello di imporre la supremazia prussiana in Germania.

²⁹ Tale incorporazione diveniva oggetto di analisi anche in occasione della cerimonia organizzata dal Consiglio comunale modenese il 15-3-2010 (*Modena ricorda l'annessione al Regno Di Sardegna*), ove sono stati rievocati i fatti che si sono susseguiti a partire dall'11-6-1859, data dell'abbandono del Duca Francesco V, che ha segnato la fine dello Stato Estense; si sono ricordati, nella medesima circostanza, la dichiarazione di decadenza in perpetuo della dinastia Asburgo-Este del 20 agosto e la pubblicazione dei risultati del plebiscito in tutte le province dell'Emilia, il 15-3-1860, da parte del Commissario Regio del Governo sardo Luigi Carlo Farini. In tal modo, Modena, da Capitale del Ducato estense, entrava a far parte del Regno di Vittorio Emanuele II, ultimo Re di Sardegna e primo Re d'Italia, non perdendo, però, il prestigio che una vecchia Capitale vanta e che ancora oggi racchiude. Cfr. E. Corradini, E. Garzillo, G. Polidori (cur.), *Il Palazzo Ducale di Modena, Regia mole maior animus*, in *Collana Monumenti Modenesi*, Modena, 1999.

³⁰ La legge, ripetutamente richiamata anche in occasione degli anniversari, conteneva un solo articolo: «Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico: Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi Successori il titolo di Re d'Italia. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Da Torino addì 17 marzo 1861».

stragiudiziale, non risultando coinvolgimenti di alcuna autorità giudiziaria, né interna né internazionale, e consisteva nella convinzione del nuovo regime che Francesco V avesse sottratto al suo ex Ducato beni mobili preziosi appartenenti al vecchio Stato e non alla sua personale disponibilità. In altri termini, si sarebbe trattato di beni della Corona, per sua natura demaniale ed indisponibile, e non del patrimonio personale del Duca o del suo Casato.

Rispose l'ex Sovrano con una dichiarazione che ben rappresentava il suo stile e la sua correttezza: «Se al sopraggiungere della guerra dei 1859, giudicammo prudente di levare dalla Biblioteca, dalla Galleria e dal Medagliere di nostra privata proprietà esistenti nel Palazzo di Modena alcuni oggetti, che ravvisammo meritevoli di essere posti di preferenza in salvo; ora che quel pericolo si è allontanato, non vogliamo che restino più a lungo incomplete le Collezioni di cui fanno parte, e disponiamo vi sieno perciò ricollocati, eccettuando solo tre codici antichi, che per titolo di particolare affezione seguiamo a ritenere presso di noi. Affinché poi delle suddette nostre Collezioni continui a trar lustro la città di Modena e possano giovare, come per lo addietro, coloro che applicansi ai buoni studi, tanto delle scienze e delle lettere, quanto delle belle arti, vogliamo che sieno regolarmente consegnate, con inventario, alla Rappresentanza del Comune, la quale ne assuma la custodia, la conservazione, e la responsabilità, e curi perché l'uso pubblico ne rimanga in ogni tempo mantenuto. Mettiamo inoltre per condizione, che la Biblioteca, il Medagliere e la Pinacoteca riprendano la denominazione di Estensi, e che per qualunque causa e circostanza non possano mai né in tutto, né in parte essere trasportate altrove»³¹.

Come si nota, Francesco V contestò che tali pregiati beni mobili appartenessero alla Corona e pertanto allo Stato, ma affermò che si trattava di suo patrimonio personale e, quindi, da lui liberamente disponibile. Avvalendosi di questa disponibilità (e non pare che questa affermazione abbia ricevuto contestazioni) donò, con un autentico atto privatistico, gli oggetti e le Collezioni di cui fanno parte. Appose alla donazione due condizioni:

I. che la Biblioteca, il Medagliere e la Pinacoteca riprendano e mantengano la denominazione di Estensi;

II. che non possano mai essere trasferiti altrove.

Vi appose, altresì, un duplice onere:

I. la destinazione in perpetuo di uso pubblico a vantaggio della Città di Modena;

II. il beneficio di utilizzo per gli studenti e i cultori delle scienze, delle lettere e delle arti.

Nominò custode della sua volontà la Rappresentanza del Comune e, quindi, la municipalità di Modena.

³¹ Il documento è riportato in P.V. Ferrari (cur.), *Ducato di Modena e Reggio. Lo Stato, la Corte, le Arti*, Modena, 2007, che richiama G. Panini, il quale si è occupato diffusamente del Ducato di Modena e Reggio, cfr. G. Panini, *La Famiglia estense da Ferrara a Modena*, Modena, 1996 e *Palazzo Ducale e dintorni*, Modena, 1997. Cfr. A. Spaggiari, *Dallo "Stato di Modena" agli Stati estensi (1598-1859)*, in P.V. Ferrari (cur.), *Ducato di Modena e Reggio. Lo Stato, la Corte, le Arti*, Modena, 2007, 9-18 e E. Barbolini Ferrari, *I Duchi di Modena capitale*, in P.V. Ferrari (cur.), *Ducato di Modena e Reggio. Lo Stato, la Corte, le Arti*, cit., 19-42.

Conseguentemente, con tale atto, l'ex sovrano impresse il carattere di demanialità culturale³² a tali preziosi beni.

Trattasi di un atto che illustra lo spirito che animò i Duchi che si succedettero dello Stato di Modena, prima estensi e poi d'Asburgo-Este, che si caratterizzarono certamente per le loro idee conservatrici, in relazione alla comprensibile esigenza di salvaguardare il trono, ma anche e soprattutto per essere stati promotori e fautori della realizzazione di opere pubbliche significative (si sono citati, a mo' di esempio, la Via Vandelli ed il Boario), al servizio dei c.d. Stati estensi governati e delle loro Città, e per aver incentivato il decoro architettonico delle stesse, unitamente allo sviluppo delle arti, delle scienze, della letteratura e delle cultura in genere.

Ciò resta il lascito migliore e più duraturo dell'esperienza dei Ducati centrali, affiancando, a quella modenese, anche quella del Ducato asburgico di Parma e Piacenza, che con Maria Luigia visse il suo periodo di maggior splendore.

Modena e Parma ne portano ancora il segno ed il ricordo.

Daniele Granara
Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Genova
daniele.granara@unige.it

³² L'art. 822 c.c. viene espressamente richiamato dall'art. 53 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, rubricato *Beni del demanio culturale*, d.lgs. 22-1-2004, n. 42, che definisce il demanio culturale come costituito dai «beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile». La disposizione aggiunge, altresì, che «i beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non (nei limiti e con le modalità) previsti dal presente codice».

